PROVINCIA DI VERCELLI

STAZIONE UNICA APPALTANTE
DELLA PROVINCIA DI VERCELLI
SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Esente da bollo ai sensi dell'art. 16 Tab. All. B) D.P.R. 26.10.1972 n. 642

T R A

Provincia di Vercelli, nel seguito per brevità "Provincia", con sede via San Cristoforo, n.3, 13100 Vercelli, codice fiscale 80005210028 e partita IVA 02744650025 nella persona del Dott. Fausto Pavia, che interviene nel presente atto in qualità di Segretario Generale a cui è stato affidato il coordinamento del Servizio S.U.A./S.U.E.-Appalti e contratti, domiciliato per la carica presso la sede della Provincia, sulla base di quanto disposto dal TUEL, dallo Statuto della Provincia ed in esecuzione del Decreto del Presidente 175/2026;

E

_____ (Ente / Ente aderente)

- con sede in _____
- CAP _____
- Via _____
- Codice Fiscale _____
- Partita IVA _____
- PEC _____
- nella persona di _____

in qualità di **Sindaco / Presidente (o indicare altra carica)**

- _____ .

FAC-SIMILE

Le parti si impegnano a comunicare con tempestività la modifica dei suddetti domicili.

Sommario....1
PREMESSO....2
Art.1 Ambito di operatività ed oggetto dell'Accordo....4
Art. 2 Principi generali....6
Art. 3 Decorrenza e durata dell'Accordo....6
Art. 4 Organizzazione e dotazione strumentale della S.U.A....6
Art. 5 Nomina dei soggetti Responsabili e relative comunicazioni....7
Art. 6 Progettazione della gara e avvio del procedimento....9
Art. 7 Attività di competenza della Stazione Unica Appaltante....10
Art. 8 Attività di competenza dell'Ente aderente....13
Art. 9 Interventi finanziati attraverso il PNRR o il PNC....16
Art. 10 Spese di funzionamento e rapporti finanziari....17
Art. 11 Recesso e risoluzione....19
Art. 12 Non esclusività....20
Art. 13 Prevenzione della corruzione....20
Art. 14 Accesso agli Atti e Collaborazione nei contenziosi instaurati da terzi....21
Art. 15 Definizione delle controversie tra le Parti....21
Art. 16 Rinvio e adeguamento normativo....22
Art. 17 Registrazione....22
Art. 18 Trattamento dei dati personali....22

FAC-SIMILE

PREMESSO CHE

- il D.Lgs. 36/2023:
 - è entrato in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023 mentre le sue disposizioni, con i relativi allegati, acquistano efficacia il 1° luglio 2023;
 - all'art. 62, commi 1 e 2, stabilisce che tutte le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori e che per effettuare le procedure di importo superiore alle suddette soglie, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4 dello stesso Decreto Legislativo;
 - all'art.62, comma 6, prevede che, le stazioni appaltanti **non** qualificate per l'acquisizione di forniture e servizi di importo pari o superiore a 140.000 euro e di lavori di importo superiore 500.000 euro:

 a) procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata;

 b) ricorrono per attività di committenza ausiliaria di cui all'art. 3, comma 1, lettera z), dell'allegato I.1 a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate;

 c) procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;
 - all'art. 1, comma 1, lett. i), dell'allegato I.1 definisce la «centrale di committenza» come una stazione appaltante o un ente concedente che fornisce:

FAC-SIMILE

"*attività di centralizzazione delle committenze in favore di altre stazioni appaltanti o enti concedenti e, se del caso, attività di supporto all'attività di committenza*";

- all'art. 62, comma 7, stabilisce che le centrali di committenza sono indicate nella specifica sezione di cui all'articolo 63, comma 1;
- all'articolo 62, comma 8, l'allegato II.4 può essere integrato con una disciplina specifica sul funzionamento e sugli ambiti di riferimento delle centrali di committenza, in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
- all'articolo 62, comma 9, il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza. Fermi restando gli obblighi per le amministrazioni tenute all'utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dai soggetti aggregatori, le stazioni appaltanti qualificate e le centrali di committenza qualificate possono attivare convenzioni cui possono aderire le restanti amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, indipendentemente dall'ambito territoriale di collocazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata.
- all'art. 62, comma 10, stabilisce che le stazioni appaltanti non qualificate consultano sul sito istituzionale dell'ANAC l'elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza qualificate. La domanda di svolgere la procedura di gara, rivolta dalla stazione appaltante non qualificata ad una stazione appaltante qualificata o ad una centrale di committenza qualificata, si intende accolta se non riceve risposta negativa nel termine di dieci giorni dalla sua ricezione. In caso di risposta negativa la stazione appaltante non qualificata si rivolge all'ANAC, che provvede entro quindici giorni

FAC-SIMILE

all’assegnazione d’ufficio della richiesta a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata, individuata sulla base delle fasce di qualificazione di cui all’articolo 63, comma 2;

- all’art. 3, comma 5, e all’art. 5, comma 5, dell’allegato II.4 stabilisce, rispettivamente per lavori e servizi, che ai fini dell’affidamento e dell’esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di qualsiasi importo le stazioni appaltanti devono possedere almeno una qualificazione di livello L2 o S2 e garantire la presenza di almeno un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi;
- all’art. 3, comma 1, lett. z), dell’allegato I.1 stabilisce che si intende per «attività di committenza ausiliaria» le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:

 1 infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;

 2 consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;

 3 preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;

 4 gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;

- all’articolo 63, comma 1, stabilisce che, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 62, è istituito presso l’ANAC, che ne assicura la gestione e la pubblicità, un elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza;
- all’articolo 63, comma 4, stabilisce che, in sede di prima applicazione, le stazioni appaltanti delle province sono iscritte con riserva nell’elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui all’art. 63, comma 1, primo periodo.
- All’art. 25, comma 3, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di

FAC-SIMILE

una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma.

• Che l'art. 1, comma 88, della Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", prevede: "La Provincia può, d'intesa con i Comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive";

• Che l'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136, stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri vengono definite le modalità per promuovere l'istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (SUA), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose nell'economia legale;

• Che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, recante "Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie", ha disciplinato le attività e i servizi che la S.U.A. è tenuta a svolgere ed individuato gli Elementi essenziali delle Convenzioni tra enti aderenti e Stazione unica appaltante;

• Che l'art. 52 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», ha disposto che, per le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, "i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal

FAC-SIMILE

citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia";

- Che la Provincia di Vercelli, ravvisata l'opportunità di promuovere l'esercizio associato della funzione di stazione appaltante al fine di aumentare l'efficacia e l'efficienza delle attività di realizzazione dei lavori e di approvvigionamento dei beni e servizi, oltre che di consentire un'azione più efficace di monitoraggio, controllo e prevenzione rispetto a possibili interferenze criminali, ha istituito con deliberazione di Consiglio provinciale n. 181 del 27.11.2014 presso la propria sede di Vercelli una Stazione Unica Appaltante, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 della Legge 13.08.2010, n. 136, secondo le indicazioni e le finalità individuate dal citato D.P.C.M.;
- Che la Provincia, con specifico riferimento alle procedure finanziate in tutto o in parte con i predetti PNRR e PNC, supporta i Comuni non capoluogo di provincia e gli Enti della Provincia, per il tramite della propria stazione unica appaltante, al fine di assicurare che tali risorse vengano impiegate in modo efficace, trasparente e in tempi celeri;
- Che la Provincia ha istituito la Stazione Unica Appaltante provinciale, aperta all'adesione di tutti i Comuni e gli Enti della Provincia;
- Che la stessa potrà svolgere le procedure di gara richieste da Comuni ed Enti fuori dal territorio provinciale, nonché quelle assegnate d'ufficio da ANAC;
- Che l'art. 15 della Legge n. 241/1990, comma 1, prevede che "*Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*";

TUTTO CIO' PREMESSO E RICHIAMATO,
A FORMARE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE,
DEL PRESENTE ACCORDO

FAC-SIMILE

Art. 1 Ambito di operatività ed oggetto dell'Accordo

1. Il presente accordo ha per oggetto la messa a disposizione da parte della Provincia delle seguenti tipologie di servizi:

 a) gare su delega gestite da Provincia in qualità di Stazione Unica Appaltante;

 b) utilizzo della piattaforma di approvvigionamento digitale certificata in uso della Provincia, per svolgere le gare e l'esecuzione del contratto in modalità autonoma;

2. A seguito di specifico scambio di corrispondenza i servizi sopra citati saranno svolti dalla Provincia a mezzo del Settore …..– Servizio …. come di seguito definiti.
3. Stante l'adozione del presente accordo gli enti aderenti potranno segnalare la propria volontà di aderire ad uno o a entrambi i servizi offerti.
4. L'attivazione di ciascun servizio dovrà essere preceduta da specifico scambio di corrispondenza tra la Provincia e l'Ente interessato.
5. Con lo specifico scambio di corrispondenza saranno definiti i precisi ambiti di intervento.
6. Con riferimento alla tipologia di Servizio di cui al comma 1. lettera a) gare su delega gestite da Provincia in qualità di Stazione Unica Appaltante:
 - La Stazione Unica Appaltante (di seguito "S.U.A.") della Provincia di Vercelli (di seguito anche solo "Provincia") opera come stazione unica appaltante relativamente all'affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi del combinato disposto dell'art. 63, commi 1 e 4, del Codice dei Contratti Pubblici e dell'art. 1, comma 88, della Legge 7 aprile 2014, n. 56, svolgendo, in favore degli Enti che vi abbiano aderito (di seguito "Enti aderenti"), le attività di committenza di cui alle premesse, come esplicitate nel presente articolo e in quelli seguenti;
 - I1 presente Accordo (di seguito "Accordo") disciplina i rapporti tra la S.U.A. e gli Enti aderenti, per lo svolgimento delle procedure di affidamento di contratti per l'acquisto di beni, servizi o lo svolgimento di lavori per

FAC-SIMILE

importi pari o superiori al limite di importo per l'affidamento diretto o, per i soli lavori, superiori all'importo di cui all'art. 62, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici;

- Fermo restando quanto indicato al precedente punto, il presente Accordo non si applica agli affidamenti per i quali risulti obbligatorio, per l'Ente aderente, ricorrere agli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore di riferimento;
- Nelle ipotesi di cui ai precedenti punti, resta possibile per l'Ente aderente richiedere il supporto della S.U.A. nello svolgimento di tali procedure, che si riserva di accogliere o meno la richiesta in base ai propri carichi di lavoro. Nel caso di accoglimento il supporto consisterà nello svolgimento delle attività specificate all'art.7;
- In caso di servizi o forniture di particolare complessità o in caso di esigenze comuni a più Enti aderenti la S.U.A. potrà svolgere la procedura di affidamento su delega, anche per più Enti aderenti mediante suddivisione in lotti;
- Per quanto riguarda gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR o dal PNC, gli Enti aderenti possono avvalersi della S.U.A. per l'affidamento di contratti di importo pari o superiore a 140 mila euro per servizi e forniture e pari o superiore a 150 mila euro per lavori, e comunque in tutti i casi in cui la disciplina di riferimento lo richieda.
- Per quanto riguarda i contratti di concessione e di partenariato pubblico privato gli Enti aderenti possono avvalersi della S.U.A. se in possesso della qualificazione di cui all'art. 3, comma 5, e all'art. 5, comma 5, dell'allegato II.4.

7. Al seguente Accordo possono aderire gli Enti individuati nelle premesse.

Art. 2 Principi generali

FAC-SIMILE

1. L'esecuzione dell'Accordo e lo svolgimento delle attività ivi disciplinate si conformano ai principi generali dell'azione amministrativa e, in particolare, ai principi di buon andamento, imparzialità, efficacia, efficienza ed economicità.
2. Nello svolgimento delle attività di cui al presente Accordo, le Parti si impegnano al rispetto dei principi di convenienza tecnico-economica, di contenimento e razionalizzazione della spesa ed in generale ai principi di cui all'art. 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

Art. 3 Decorrenza e durata dell'Accordo

1.Il presente accordo ha efficacia dalla stipula per anni 2 ed è rinnovabile con apposito provvedimento dell'Ente delegante.
2. Al Responsabile del Settore è demandata la predisposizione e la stipula dell'accordo da stipulare con gli enti del territorio ai sensi dell'art. 15 della L.241/1990 e s.m.i.

Art. 4 Organizzazione e dotazione strumentale della S.U.A.

1 La S.U.A. opera tramite gli uffici ad essa adibiti presso la sede della Provincia.

2 La Provincia mette a disposizione della S.U.A. le risorse umane, il know how, le attrezzature e i sistemi informatici necessari per lo svolgimento delle attività di competenza.

3 In particolare, per lo svolgimento delle proprie attività, la S.U.A. dispone di una piattaforma telematica di e-procurement certificata.

Art. 5 Nomina dei soggetti Responsabili e relative comunicazioni

1 Per ciascun affidamento svolto in applicazione del presente Accordo:

FAC-SIMILE

a) l'Ente aderente nomina il Responsabile Unico del Progetto (RUP), che svolge le funzioni di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 36/2023 relativamente alle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione del lavoro pubblico e del servizio e della fornitura, che non siano specificatamente attribuite ad altri soggetti;

b) in caso di gara su delega, anche svolta per più Enti aderenti mediante suddivisione in lotti, la S.U.A. nomina il Responsabile di Procedimento per la fase di affidamento (RP) ai sensi dell'art.15, comma 4 del Codice, che svolge le funzioni di cui all'articolo 6 della L. 241/1990, relativamente alla fase di gestione della procedura di gara, assicurando il corretto svolgimento delle attività di competenza della S.U.A., come previste nel presente Accordo; Il RP è coadiuvato da un titolare di posizione organizzativa, dal Responsabile del Servizio SUA o da altro funzionario di Elevata Qualificazione (EQ) addetto al medesimo servizio;

c) Le funzioni di Responsabile della Stazione Unica Appaltante sono svolte dal dirigente del Settore……., che assume la responsabilità dei relativi procedimenti di gara per quanto concerne la fase di affidamento, in ciò coadiuvato dal titolare di Posizione Organizzativa o dal altro Funzionario E.Q., all'uopo incaricato;

d) Al Responsabile del settore è demandata la predisposizione e stipula dell'accordo da stipulare con gli enti del territorio ai sensi dell'art.15 della L.241/1990 3 s.m.i.;

e) In caso di assenza del dirigente del Settore, assume la funzione di responsabile della Stazione Unica Appaltante il titolare di Posizione Organizzativa o altro Funzionario E.Q. all'uopo incaricato.

2 Il RUP e l'RP coordinano le proprie attività tramite apposite comunicazioni ogni qualvolta necessario.

FAC-SIMILE

Art. 6 Progettazione della gara e avvio del procedimento.

1. La S.U.A. e l'Ente aderente avviano l'attività di collaborazione volta a definire il contenuto degli atti di gara, nei tempi previsti e secondo le rispettive competenze,

come definite dal presente Accordo.

2. L'Ente aderente trasmette quindi alla S.U.A. la "Richiesta di avvio della procedura" corredata dalla Determina a contrarre sottoscritta e dagli atti di gara.

3. La S.U.A. procede quindi alla sottoscrizione degli atti di gara ed alla relativa pubblicazione, o alla trasmissione degli Inviti, a seconda del tipo di procedura.

4. Lo svolgimento della procedura di affidamento è quindi gestito dalla S.U.A., con la collaborazione dell'Ente aderente, sulla base del riparto di competenze definito dai successivi artt. 7 e 8.

Art. 7 Attività di competenza della Stazione Unica Appaltante

1. Sono di competenza della S.U.A. le seguenti funzioni ed attività:

a) la nomina del Responsabile del procedimento per la S.U.A. (RP), ai sensi dell'articolo 6 della L. 241/1990;

b) l'acquisizione del CIG;

c) l'utilizzo di una piattaforma informatica per l'interscambio delle informazioni e dei documenti relativi alle procedure di gara gestite;

d) la verifica della completezza, della chiarezza, coerenza e correttezza della documentazione di gara, definita in collaborazione con gli Enti aderenti, anche sulla base delle informazioni, dei dati e dei documenti da questi forniti e trasmessi;

e) in particolare, la verifica di proporzionalità e attinenza dei requisiti di partecipazione degli operatori e, in caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri di valutazione delle offerte, delle loro specificazioni come sub-criteri, dei relativi pesi e sub-pesi ponderali, nonché della metodologia di attribuzione dei punteggi;

f) la sottoscrizione degli atti di gara, in particolare il Bando, il Disciplinare e, nelle

FAC-SIMILE

procedure ristrette o negoziate, le Lettere di invito;

g) la pubblicazione del Bando o dell'Avviso, ovvero, nelle procedure ristrette e negoziate, la trasmissione degli Inviti, e le pubblicazioni sul proprio sito Amministrazione Trasparente, previste dal decreto legislativo n. 33/2013 e dalla legge 190/2012, per quanto di propria competenza;

h) la nomina in collaborazione con l'Ente aderente, del Seggio di Gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso) o della Commissione Giudicatrice (nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa), sulla base dei nominativi proposti dall'Ente aderente, in linea con quanto previsto dalla normativa e dai regolamenti eventualmente applicabili in materia di contratti pubblici e di prevenzione della corruzione;

i) la realizzazione degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le fasi, fino all'aggiudicazione, quali in particolare:

- il supporto amministrativo in tutte le fasi di svolgimento della procedura di gara (ad esempio: la verifica delle offerte anormalmente basse e la verifica dei costi della manodopera, che vengono effettuate in affiancamento al RUP dell'ente delegante, la verbalizzazione delle sedute di gara, gli avvisi e le convocazioni delle sedute pubbliche ecc.);

- la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara con accesso diretto alle amministrazioni ed enti certificanti;

- la formulazione della proposta di aggiudicazione;

- l'adozione della determina di aggiudicazione definitiva;

j) completata la procedura di gara, la Provincia rimette copia integrale della documentazione della ditta aggiudicataria, relativa alla singola procedura, all'ente delegante, unitamente al provvedimento di aggiudicazione, ai fini degli atti consequenziali.

k) in caso di contenziosi instaurati da terzi nell'ambito delle procedure di gara gestite dalla S.U.A. in esecuzione del presente Accordo, e in particolare in caso di

FAC-SIMILE

impugnazione di atti della procedura da parte di terzi, la stessa collabora con gli Enti aderenti mettendo tempestivamente a disposizione tutti i documenti relativi alla procedura oggetto di contenzioso e fornendo gli elementi tecnico giuridici per valutare la necessità o meno di costituirsi in giudizio, nonché per facilitare l'esercizio della difesa e l'eventuale difesa congiunta, come meglio precisato dall'art. 14 del presente Accordo.

Art. 8 Attività di competenza dell'Ente aderente

1. L'Ente aderente è titolare, ad ogni fine, dell'intervento di acquisizione dell'opera, bene o servizio, essendo demandate alla S.U.A. unicamente funzioni strumentali all'individuazione del terzo contraente. In particolare, restano di competenza del singolo Ente Aderente:

a) la definizione dell'oggetto contrattuale (lavori, servizi, forniture) e la trasmissione alla S.U.A. di tutti i dati e le informazioni necessarie per assicurare che gli atti di gara siano conformi alle esigenze dell'Ente, in particolare per quanto concerne la descrizione delle caratteristiche del bene, servizio o lavoro che si intende acquisire e le obbligazioni dell'aggiudicatario;

b) la nomina del responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023;

c) l'acquisizione del CUP e CUI;

d) l'individuazione delle fonti di finanziamento per le prestazioni e gli oneri procedurali (compresi gli eventuali emolumenti da corrispondere ad esperti esterni chiamati a fare parte delle Commissioni giudicatrici);

e) l'approvazione del progetto da porre a base di gara, nel livello di definizione richiesto a seconda del tipo di procedura;

f) l'approvazione della Determina a contrarre con la quale è individuato il criterio di selezione del contraente e sono approvati i documenti a base di gara (elaborati progettuali, capitolato speciale d'appalto, schema di contratto, criteri di valutazione

FAC-SIMILE

delle offerte nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa e i requisiti di ordine speciale richiesti per la partecipazione alla gara etc.);

g) la conferma degli impegni di spesa ai fini della successiva liquidazione, dopo la formulazione della proposta di aggiudicazione da parte della S.U.A, relativi all'affidamento, anche per le spese di pubblicazione ed il contributo ANAC, che restano di competenza dell'Ente aderente;

h) collabora, con la S.U.A, all'individuazione dei soggetti da nominare quali componenti del Seggio di gara salvo diverso accordo in occasione della specifica procedura, e all'individuazione quali componenti esperti della Commissione di Gara ai fini della successiva formalizzazione con apposito atto di nomina da parte della S.U.A.

i) l'eventuale messa a disposizione del proprio personale in orario di servizio per lo svolgimento della gara e la partecipazione alle commissioni di gara proprie e di altri Enti aderenti;

j) l'individuazione degli operatori economici da invitare nelle procedure negoziate secondo le modalità stabilite dagli artt. 50 e 76 del Codice, o comunque dalla normativa rilevante per le procedure a invito, salvo diverso accordo in occasione della singola procedura;

k) l'approvazione del provvedimento di aggiudicazione sulla base della proposta formulata dalla S.U.A e della determina di aggiudicazione definitiva adottata da quest'ultima;

l) i rapporti con l'ANAC e le comunicazioni all'Osservatorio sui Contratti Pubblici, nonché le pubblicazioni, sul proprio sito Amministrazione Trasparente, per gli atti di propria competenza, previste dal decreto legislativo n. 33/2013 e dalla legge 190/2012;

m) la stipula del contratto e la gestione della fase di esecuzione dello stesso, in particolare con riferimento alle fasi di: consegna, collaudo/verifica di conformità, tenuta della contabilità, pagamento dei corrispettivi, adempimenti da effettuare sul sito ANAC, comunicazioni all'Osservatorio Regionale dei Contratti e tutte le

FAC-SIMILE

comunicazioni successive alla fase di inizio delle attività.

Art. 9 Interventi finanziati attraverso il PNRR o il PNC

1. Per quanto riguarda gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), si osservano queste disposizioni aggiuntive:

- è responsabilità dell'Ente aderente comunicare alla S.U.A. se un determinato intervento sia finanziato in tutto o in parte con le suddette risorse e condividere con la S.U.A. i documenti di finanziamento, nonché i dati e le informazioni necessarie per assicurare che le procedure siano progettate e svolte in conformità a quanto richiesto dalla normativa rilevante e dalle condizioni di finanziamento;

- la S.U.A. tiene conto delle tempistiche stabilite dai finanziamenti nello svolgimento delle procedure di gara, al fine di assicurare il rispetto delle scadenze rilevanti;

- nella definizione degli atti di gara la S.U.A. e l'Ente aderente, ciascuno per le proprie competenze, garantiscono la conformità degli atti di gara ai requisiti normativi rilevanti, tra cui l'inserimento dei criteri premiali indicati dal legislatore per la promozione delle pari opportunità e dell'inclusione lavorativa nei contratti pubblici di cui agli artt. 47 e segg. del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 coordinato con la Legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, nonché il premio di accelerazione e le penali per i ritardi previsti rispettivamente dall'art. 50 e dell'art. 47 del D.L. 77/2021;

- all'atto di approvazione degli atti di gara, l'Ente aderente verifica la conformità degli stessi rispetto alle condizioni di finanziamento;

- l'Ente aderente nomina il RUP che svolge le funzioni di cui all'art. 48, comma 2 del D.L. 77/2021 e, in caso di sua inerzia, assicura che sia esercitato il potere sostitutivo di cui all'art. 50, comma 2 del D.L. 77/2021;

- l'Ente aderente convoca la conferenza di servizi di cui all'art. 14 della L. 241/1990, nei casi in cui sia richiesta per l'approvazione del Progetto da porre e base di gara;

FAC-SIMILE

- in caso di svolgimento di procedure negoziate di cui all'art. 76 del Codice appalti nei casi previsti dall'art. 48 del D.L. 77/2021, l'avviso di cui all'art. 48 comma 3 è pubblicato dall'Ente aderente sul proprio sito istituzionale.

Art. 10 Spese di funzionamento e rapporti finanziari

1 Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni previste nel presente Accordo, anche per singole procedure di gara e in caso di supporto, sono sostenute con la partecipazione degli Enti Aderenti, come precisato nei commi seguenti.

2 L'Ente aderente riconosce che sono dovuti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui alla vigente normativa nella misura del 25% di quanto previsto dall'art. 45, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 (che include la quota del 20% del comma 5), come statuito dal comma 8 del medesimo articolo.

3 La ripartizione di tali incentivi sarà regolata con atto interno della S.U.A.

4 Le somme assegnate alla S.U.A. da parte di ciascun Ente Aderente saranno individuate preventivamente nelle somme a disposizione dei quadri economici di progetto e liquidate alla stessa entro 30 giorni naturali e consecutivi dall'aggiudicazione definitiva della procedura su formale richiesta della SUA stessa.

5 Fermo restando quanto previsto al comma 2, ciascun Ente Aderente, partecipa alle spese sopportate dalla medesima per il funzionamento della S.U.A. anche in base a:

b) una "QUOTA VARIABILE" pari allo 0,15% dell'importo complessivo di ciascuna procedura da affidare con il criterio del PPB (prezzo più basso) e pari allo 0,225 % dell'importo complessivo di ciascuna procedura da affidare con il criterio dell'OEPV (offerta economicamente più vantaggiosa), con una tariffa minima di euro 500 e un massimo di 3.000 in caso di PPB e un minimo di euro 750 ed una tariffa massima di euro 4.500 in caso di OEPV .

c) le somme dovute alla Provincia quale Stazione Unica Appaltante da parte dell'Ente saranno corrisposte entro 30 gg. dall'aggiudicazione o dal provvedimento con cui si prende atto che la gara è andata deserta.

FAC-SIMILE

Gli Enti aderenti per una singola procedura di gara, anche su assegnazione disposta da ANAC, sono tenuti, restando fermo quanto previsto al comma 2, al versamento delle predette somme.

6 Gli importi di cui al comma 5 corrispondono forfettariamente a tutte le spese, comprese quelle per l'eventuale utilizzo di sale riunioni, apparecchiature informatiche hardware e software, materiale di cancelleria, spese di spedizione, spese per il personale.

7 Non sono ricomprese tra le somme di cui al precedente comma 5 e, pertanto, rimangono a carico dell'Ente Aderente:

a) le spese relative alla pubblicazione degli avvisi o bandi di gara e dei relativi esiti e il contributo ANAC, che, se anticipate dalla S.U.A., dovranno essere rimborsate entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta della stessa;

b) le eventuali spese per le commissioni giudicatrici;

c) quanto eventualmente dovuto a titolo di spese legali qualora dalla procedura di gara scaturisca un contenzioso;

d) quant'altro non previsto a carico della S.U.A. nel presente Accordo.

8 Le somme spettanti alla S.U.A., secondo quanto previsto dai precedenti commi 2, 5 e 7, dovranno essere corrisposte dall'Ente Aderente mediante girofondi sul Conto di Tesoreria presso Banca d'Italia: codice IBAN IT94-Z-01000-03245-115300060069 intestato a PROVINCIA DI VERCELLI con obbligo di specificare la causale del versamento e di comunicare, tramite l'indirizzo pec presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it, l'avvenuta esecuzione.

9 In caso di mancata liquidazione delle somme di cui al comma 4 e del rimborso di quelle di cui al comma 7, lettera a), la S.U.A. può rifiutare di svolgere le successive procedure di affidamento e quelle di supporto previste dal presente Accordo.

10 Per il Servizio di utilizzo della piattaforma di approvvigionamento digitale certificata in uso della Provincia, per svolgere le gare e l'esecuzione del contratto in modalità autonoma di cui all'art. 1 comma 1 lettera b), gli importi dovuti per il canone sono definiti dalla società che fornisce l'applicativo con l'utilizzatore, previa

FAC-SIMILE

acquisizione, tramite specifico scambio di corrispondenza, del benestare della Provincia all'uso della piattaforma stessa; i suddetti importi saranno liquidati direttamente dall'utilizzatore alla società.

11 Le parti convengono che i servizi previsti dal presente Accordo non devono determinare un vantaggio economico per alcuna delle parti stesse.

Art. 11 Recesso e risoluzione

1. L'Ente Aderente può recedere dell'Accordo, con formale preavviso di almeno 30 giorni.

2. Salvo diverso accordo, la S.U.A. porterà a termine per quanto di propria competenza le procedure di gara il cui Bando risulti già pubblicato, o Invito già trasmesso, mentre restituirà all'Ente gli atti relativi ai procedimenti che non abbiano ancora raggiunto tale fase.

3. Le parti potranno altresì risolvere il presente Accordo per inadempimento dell'altra parte alle obbligazioni ivi previste.

4. In caso di recesso da parte della Provincia il preavviso sarà pari ad almeno 180 gg.

Art. 12 Non esclusività

1. L'adesione al presente Accordo non comporta l'obbligo per l'Ente aderente di ricorrere esclusivamente alla S.U.A. per ogni procedura di acquisizione, potendo ricorrere anche ad altre soluzioni previste dalla vigente normativa.

2. La sottoscrizione del presente Accordo non costituisce appalto e non comporta l'obbligo di attivazione di alcun servizio.

Art. 13 Prevenzione della corruzione

FAC-SIMILE

1 La Provincia e l'Ente aderente all'Accordo reciprocamente assumono formale obbligazione di conformare i propri comportamenti ai principi di legalità, lealtà, trasparenza, correttezza e riservatezza.

2 L'Ente aderente si impegna a segnalare alla S.U.A. qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in corso.

3 Nell'espletamento delle attività di centrale di committenza la Provincia è soggetta all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 190/2012 e di quelle attuative della medesima.

Art. 14 Accesso agli Atti e Collaborazione nei contenziosi instaurati da terzi

1 La gestione di eventuali richieste di accesso agli atti che perverranno alla Provincia saranno espletate nel rispetto dei termini previsti dalla Provincia.

2 Le attività relative alla gestione dei ricorsi e del conseguente contenzioso connessi all'espletamento dei procedimenti di affidamento rimangono affidate alla competenza dell'ente aderente.

3 In caso di contenziosi avviati da terzi avverso gli atti delle procedure di affidamento gestite ai sensi del presente Accordo gli Enti aderenti valutano, nel rispetto della loro autonomia, se costituirsi o meno in giudizio, eventualmente associando le proprie posizioni nell'ambito del processo /coordinare le difese.

4 La S.U.A. e l'Ente aderente collaborano al fine di fornire all'altra ogni dato o informazione utile al fine della difesa in giudizio.

5 In ogni caso, gli oneri economici eventualmente conseguenti al contenzioso di cui al comma 1 restano a carico dell'Ente aderente, che vi provvederà utilizzando le somme accantonate ed a tal fine inserite nel quadro economico, fatto salvo solo il caso in cui la soccombenza in giudizio, in base alla pronuncia giudiziale definitiva riguardante la procedura di gara, sia da imputare direttamente e in via esclusiva a responsabilità della

FAC-SIMILE

Provincia.

6 Ove possibile, le spese del giudizio sono condivise in funzione della titolarità della competenza.

7 Previa acquisizione della disponibilità dell'Avvocatura Provinciale e mediante stipula di apposito atto aggiuntivo, secondo le modalità e le procedure del T.U. Enti Locali (Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 art. 107), l'ente aderente può avvalersi, ove lo ritenga opportuno, dell'Avvocatura della Provincia di Vercelli per il patrocinio nelle controversie relative ad eventuali contenziosi insorti. In tal caso trova applicazione la disciplina vigente per i compensi ai legali all'Avvocatura provinciale.

Art. 15 Definizione delle controversie tra le Parti

1. Per la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del presente Accordo che non potranno essere risolte in via amichevole, è competente, in via esclusiva, il Foro di Vercelli.

Art. 16 Rinvio e adeguamento normativo

1 Per quanto non previsto dal presente Accordo, si rinvia alle disposizioni in materia di Appalti pubblici e alle norme in materia di Enti locali, nonché agli altri atti richiamati nelle premesse e alla normativa applicabile in materia di PNRR e PNC, ove rilevante.

2 Le clausole del presente Accordo che recano riferimenti al D.Lgs. 36/2023 nonché ai provvedimenti attuativi dello stesso e ad altre disposizioni di legge inerenti agli appalti e ai contratti pubblici, si intendono automaticamente adeguate alle eventuali modificazioni e/o integrazioni sopravvenute.

FAC-SIMILE

3 Qualsiasi modifica e/o integrazione al testo del presente accordo dovrà essere approvata per iscritto dalle Parti e costituirà atto aggiuntivo.

Art. 17 Registrazione

1. Il presente Accordo verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

Art. 18 Trattamento dei dati personali

1 Tutti i dati personali sono utilizzati dagli enti partecipanti per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente in materia.

2 I dati di cui la S.U.A. verrà in possesso nell'espletamento delle attività di cui al presente Accordo saranno finalizzati all'espletamento delle procedure di gara, compresi gli atti connessi e consequenziali, e saranno trattati nelle forme e nei modi stabiliti dal Regolamento 679/2016 e, ove ancora applicabile, dal D.lgs. 196/2003.

3 Le Parti si impegnano a non divulgare né utilizzare per fini diversi da quelli inerenti al presente Accordo, anche successivamente alla cessazione dello stesso, le notizie riservate di cui siano venute a conoscenza. In nessun caso sarà consentito l'uso non autorizzato delle suddette informazioni, pena la risoluzione dell'accordo e relativo addebito dei danni causati dall'uso improprio.

4 Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali, come definiti dalla vigente normativa, forniti o raccolti in conseguenza della stipulazione del presente accordo o delle successive e conseguenti nomine, designazioni e autorizzazioni, verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 e, per quanto non in contrasto, dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.

FAC-SIMILE

5 Ciascun Ente è contitolare con la Provincia del trattamento dei dati personali comunicati dagli utenti e dagli Operatori Economici, secondo quanto specificamente indicato nelle informative rese agli interessati al momento della raccolta dei dati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679.

6 Nel caso in cui l'Ente rilevi una violazione di dati personali nel sistema oggetto del presente Accordo è tenuto ad avvertire la Provincia quanto prima possibile mediante comunicazione da inoltrare tramite PEC.

7 Nel caso in cui la Provincia rilevi o riceva informazioni circa una violazione di dati personali relativa a trattamenti effettuati dall'Ente tramite il sistema oggetto del presente Accordo, è tenuta ad avvertire il contitolare quanto prima possibile dal momento della rilevazione.

8 Qualora si ravvisi una delle tipologie di violazioni esposta nei punti precedenti, spetta alla Provincia la notifica della violazione e l'eventuale comunicazione agli interessati ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento Europeo 2016/679. L'Ente avrà comunque la facoltà di procedere ad effettuare autonomamente una propria notifica all'Autorità Garante della Protezione dei Dati Personali.

Letto, approvato e sottoscritto con firme digitali (formato pades).

FAC-SIMILE